

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
C.C. n. 144 del 20.12.00
IL PRESIDENTE IL SINDACO COMUNALE

COMUNE DI

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - art. 28 - L.R. 4 ottobre 1999, n. 26)

Redazione a cura del Servizio Attività Produttive
Comune di Osimo

Approvato dal C.C. in data 20.12.00 con atto n. 144

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

CAPO I - MERCATI

GENERALITA'

- Art. 1. Finalità, contenuto e ambito di applicazione
- Art. 2. Autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
- Art. 3. Individuazione dei mercati

MERCATI

- Art. 4. Caratteristiche dimensionali e tipologiche dei mercati
- Art. 5. Domanda per il rilascio della concessione di posteggio
- Art. 6. Formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi
- Art. 7. Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati
- Art. 8. Mancato utilizzo del posteggio e registro delle presenze
- Art. 9. Revoca dell'autorizzazione
- Art.10. Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse
- Art.11. Subingresso
- Art.12. Rinnovo decennale della concessione
- Art.13. Orario di mercato
- Art.14. Funzionamento del mercato
- Art.15. Norme per i produttori agricoli

VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 16. Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 17. Aree consentite all'attività commerciale in forma itinerante
- Art. 18. Orari di vendita
- Art. 19. Modalità di svolgimento dell'attività

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 20. Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 21. Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività

- Art. 22. Caratteristiche operative dei posteggi
- Art. 23. Norme di carattere comportamentale
- Art. 24. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 25. Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
- Art. 26. Norme igienico-sanitario

CAPO II – FIERE

- Art. 27. Caratteristiche dimensionali e tipologiche delle fiere
- Art. 28. Criteri per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 29. Domanda per la concessione annuale del posteggio
- Art. 30. Formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi e loro assegnazione
- Art. 31. Assegnazione dei posteggi non concessionari o non occupati
- Art. 32. Registri delle presenze
- Art. 33. Orario della Fiera
- Art. 34. Funzionamento della fiera
- Art. 35. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 36. Norme igienico-sanitarie
- Art. 37. Sanzioni

- Art. 38. **Disposizioni finali e transitorie**

ALLEGATI CARTOGRAFICI

- a) Pianta planimetrica mercato settimanale del Centro Storico
- b) Pianta planimetrica mercato settimanale Osimo Stazione
- c) Pianta planimetrica del mercato Coperto giornaliero
- d) Pianta planimetrica mercato straordinario di Natale
- e) Pianta planimetrica Fiera S. Giuseppe da Copertino

GENERALITA'

ART. 1.

FINALITA', CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni fissano, ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e della legge regionale 04.10.1999, n. 26, i limiti e le condizioni in base alle quali può essere esercitata, nel comune di Osimo, l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

ART. 2.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SULLE AREE PUBBLICHE

1. Conformemente al disposto dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. 114/98, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel comune di Osimo, può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 27 e 29 della presente normativa.
2. L'attività di cui al primo comma, punto a) del presente articolo può essere svolta, in qualità di concessionario, esclusivamente, da titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Osimo (autorizzazione di tipo A).
3. L'attività di cui al primo comma, punto b) del presente articolo può essere svolta:
 - a) da titolari di autorizzazione di tipo A rilasciata da uno dei comuni della regione Marche;
 - b) da titolari di autorizzazione di tipo B rilasciata dal comune dove i titolari stessi hanno la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se società).

ART. 3.
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

1. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. a) della L.R. 26/99, è operante nel Comune di Osimo il mercato ordinario " del Centro Storico ".
2. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. b) della L.R. 26/99, è operante il mercato ordinario di "Osimo Stazione"
3. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. b) della L.R. 26/99, è operante il mercato specializzato al Mercato Coperto
4. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. d) della L.R. 26/99, è operante il " Mercato Straordinario Natalizio"

CAPO I - MERCATI

ART. 4.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI MERCATI

1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato "del Centro Storico":
 - a) tipologia del mercato : ordinario
 - b) area di mercato: Via A.Rocca,via Lionetta,Piazza del Comune, Piazza Boccolino, Piazza del Comune lato Bar Centrale,Piazza Rosselli, Piazza Gallo, Piazza Marconi, Piazza Leopardi, Piazza Dante, via Matteotti, Largo Trieste, Via Chiaravallese, Piazza Giovanni XXIII
 - c) giornata di mercato: giovedì;
 - d) cadenza dei mercati: settimanale;
 - e) consistenza complessiva dei posteggi: n. 98 di cui:
 - n. 3. riservati ai titolari produttori agricoli titolari di autorizzazione ai sensi della Legge 59/63
 - f) l' area destinata al mercato viene chiusa al traffico dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giovedì.

2. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato di "Osimo Stazione":

- a) tipologia del mercato : ordinario
- b) area di mercato: Via S. Pellico
- c) giornata di mercato: sabato;
- d) cadenza dei mercati: settimanale;
- e) consistenza complessiva dei posteggi: n. 28, di cui:
 - n. 3 riservati ai produttori agricoli titolari di autorizzazione ai sensi della legge 59/63;
- f) l'area destinata al mercato viene chiusa al traffico dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del sabato.

3. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del "Mercato Coperto"

- a) tipologia del mercato : specializzato alimentare
- b) area di mercato: Mercato coperto di Piazza San Giuseppe da Copertino
- c) cadenza dei mercati: giornaliero;
- d) consistenza complessiva dei posteggi: n. 18, di cui:
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare;
 - n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare con specializzazione di prodotti ittici ;
 - n. 11 riservati ai produttori agricoli (legge 59/63)

4. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato straordinario di Natale:

- a) tipologia : straordinario
- b) area di mercato : Via A. Rocca, Piazza del Comune, piazza Bocolino, Piazza del Comune lato Bar Centrale, Piazza Gallo, Piazza Marconi, Piazza Leopardi, Piazza Dante
- c) cadenza del mercato : le domeniche del periodo natalizio dall'8 al 24 dicembre
- d) giornata di mercato: domenica
- consistenza complessiva dei posteggi : n. 46

5. Conformemente al disposto dell'art. 28, quinto comma, della L.R. 26/99 l'articolazione strutturale dei quattro mercati, di cui sopra è riportata nelle allegate planimetrie n. 1, 2, 3 e 4. Le planimetrie - che individuano la localizzazione, la superficie, il numero progressivo di ogni posteggio - costituiscono parte integrante della presente normativa e vengono

costantemente aggiornate a cura del competente ufficio, su indicazione del locale Comando di Polizia Municipale.

6. Le modifiche permanenti relative:

- all'individuazione dell'area di mercato;
- alla giornata di svolgimento del mercato;
- alla consistenza dei posteggi,

così come individuate nei primi quattro commi del presente articolo, dovranno essere effettuate previa Delibera del Consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART.5.

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MERCATI

1. In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 29, secondo comma, della L.R. 26/99, i Comuni fanno pervenire alla Regione Marche l' elenco dei posteggi disponibili (sia relativi al mercato giornaliero, sia a quelli settimanali).
2. La Regione, sulla base dei dati forniti dai Comuni, pubblica sul proprio bollettino ufficiale un apposito bando.
3. La domanda per il rilascio della concessione di posteggio nei mercati settimanali e giornalieri deve essere trasmessa al comune di Osimo entro il termine fissato dal bando regionale. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del comune di Osimo.
4. La domanda di rilascio della concessione, che dovrà essere redatta sulla base delle modalità fissate dal bando regionale, pena l'esclusione, dovrà comunque contenere:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente (nel caso di società, anche la ragione sociale);
 - b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del d.lgs. 114/98;
 - c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
 - d) l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività;
 - e) la dichiarazione di anzianità di iscrizione al Registro Imprese, qualora esistente.
5. La domanda di rilascio della concessione dovrà altresì contenere l'indicazione se la richiesta di concessione interessa:

- l'assegnazione di posteggio per miglioramento di posizione da parte di operatore già presente nel mercato oggetto di richiesta; -
 - l'assegnazione di nuovo posteggio;
 - la dichiarazione di non possedere alcuna concessione di posteggio nello stesso mercato oggetto di richiesta. (Tale requisito non dovrà essere dichiarato per le richieste di miglioramento di posizione di cui al precedente punto a).
6. Per i mercati straordinari si applica la procedura prevista dai successivi articoli 29 – 30 – 31 e 32 del presente regolamento.

ART. 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. In caso di posteggi liberi, la graduatoria sarà sviluppata, distintamente per ogni categoria di assegnazione, sulla base dei seguenti casi di priorità:
- a) assegnazione di posteggio per miglioramento di posizione.
In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:
- maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito dello stesso mercato;
 - anzianità dell'attività di commercio sulle aree pubbliche;
 - istanza presentata da imprenditrice donna;
- b) assegnazione di posteggio a titolare di precedente attività che ha rinunciato al posteggio nello stesso mercato sulla base dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93.
In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:
- maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito dello stesso mercato;
 - anzianità dell'attività di commercio sulle aree pubbliche;
 - istanza presentata da imprenditrice donna;
- c) assegnazione di nuovo posteggio.
In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:
- maggiore numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato;
 - richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con un numero di posteggi in concessione inferiore alle sei unità. In presenza di domande concorrenti sarà titolo di ulteriore priorità il minor numero di posteggi in concessione;
 - anzianità dell'attività di commercio sulle aree pubbliche;
 - istanza presentata da imprenditrice donna.

2. In presenza di pari priorità, sia per i casi di cui al primo che al secondo comma del presente articolo, la concessione di posteggio sarà rilasciata al richiedente di maggiore età anagrafica.

ART. 7.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione e i posteggi non ancora dati in concessione sono assegnati - giornalmente - a titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche che non siano già titolari di posteggio nel medesimo mercato. Sono esclusi dall'assegnazione dei posteggi temporanei gli operatori commerciali titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche rilasciate da comuni non compresi nella regione Marche.
2. Si potrà procedere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati qualora il titolare della concessione non abbia occupato il proprio posteggio entro le ore 8.30;
3. All'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati provvederà il personale comunale addetto al servizio. L'assegnazione avverrà sulla base del più elevato numero di presenze nel mercato stesso. In caso di parità di presenze, si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese in qualità di commerciante ai dettagli sulle aree pubbliche.
4. Conformemente al disposto dell'art. 27, primo comma, lettera f) del D.lgs. 114/98, per presenze nel mercato si deve intendere il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato stesso, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

ART. 8.

MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E REGISTRO DELLE PRESEN- ZE

Il mancato utilizzo del posteggio da parte del titolare della concessione - in ciascun anno solare - per un periodo di tempo superiore a quattro mesi comporta la revoca della concessione stessa. Sono fatti salvi i casi di assenza giustificata derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare.

1. Per i mercati settimanali , il mancato utilizzo del posteggio non potrà superare - nell'anno solare le sedici giornate, per il mercato giornaliero i quattro mesi.
2. Ai fini della verifica di quanto prescritto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, il personale addetto al servizio di mercato provvederà al controllo delle presenze facendo sottoscrivere al titolare dei posteggio (o a un suo delegato) un apposito foglio di presenza.
3. Analogo foglio di presenza verrà fatto sottoscrivere dal personale addetto al servizio di mercato a quegli operatori presenti per l'eventuale assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
4. Il titolare di concessione che non occupa il proprio posteggio entro l'orario fissato nell'art. 13, primo comma, della presente normativa è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.
5. Nel caso di cattivo tempo che comporti un' assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato "deserto" e, come tale, non considerato ai fini dei computo delle presenze.
6. Ai fini dei conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo dei posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione comunale.

ART.9 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione a svolgere il commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato settimanale del Centro Storico è revocata, così come previsto all' art. 33 della L.R. 26/99.
2. Per i casi di revoca di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 10.
SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELLA
CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione del posteggio per svolgere il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche può essere:
 - a) temporaneamente sospesa
 - b) revocata
qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. In presenza di temporanea sospensione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il comune, nell'ambito del mercato settimanale e/o di quello giornaliero, provvederà:
 - a) ad assegnare l'utilizzo di eventuali posteggi non ancora dati in concessione;
 - b) ad individuare un nuovo posteggio nell'ambito del mercato stesso.
3. Qualora non fosse possibile l'individuazione dei posteggi così come previsto nel secondo comma del presente articolo o qualora l'individuazione stessa non fosse di gradimento del titolare della concessione, la sospensione temporanea o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse non comporterà diritti di sorta - da parte dei titolari - nei confronti del comune, eccezione fatta di eventuali canoni già pagati e non ancora maturati che saranno integralmente rimborsati.

ART. 11
SUBINGRESSO

1. Conformemente al disposto dell'art. 32, primo comma, della L.R. 26/99, l'autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere oggetto di:
 - a) trasferimento in gestione;
 - b) trasferimento in proprietà dell'azienda;
2. Il subingresso nell'autorizzazione, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.
3. Il subingresso nell'autorizzazione di commercio al dettaglio su aree pubbliche con concessione di posteggio nel mercato settimanale ed in quello giornaliero è effettuato dal competente ufficio comunale, previa co-

municazione del subentrante e presentazione della contestuale autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Il trasferimento a seguito di subingresso comporta il trasferimento dei titoli di priorità maturati nel mercato settimanale ed in quello giornaliero, ad eccezione di quello relativo alla data di inizio di attività.
5. La comunicazione dell' avvenuto subingresso deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita, di trasferimento in gestione o di successione, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in casi di comprovata necessità. Trascorso tale termine, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente nell'ambito del mercato settimanale ed in quello giornaliero.
6. Sulla base di quanto disposto dall'art. 32, sesto comma, della L.R.26/99, il subentrante a causa di morte ha dodici mesi di tempo per regolarizzare l'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art. 5, quinto comma, lettera a) del d.lgs. 114/98.

ART. 12.

RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni decennali dei posteggi del mercato settimanale e di quello giornaliero sono tacitamente rinnovate per ulteriori dieci anni qualora, dodici mesi prima della scadenza, non intervenga una apposita e motivata delibera del Consiglio comunale che disponga di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse.
2. Al titolare della concessione, sei mesi prima della scadenza decennale, dovrà essere notificato l'eventuale mancato rinnovo della concessione con le motivazioni deliberate dal Consiglio comunale.

ART. 13.

ORARIO DI MERCATO

1. Le operazioni di vendita sotto qualsiasi forma da parte dei titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche nei mercati giornalieri e settimanali possono iniziare dalle ore 7.00 e dovranno cessare entro le ore 13.00.

2. Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8.30.
3. Le operazioni di approntamento dei posteggio potranno avere inizio con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni di vendita fissato nel primo comma del presente articolo. Il posteggio andrà lasciato completamente libero entro le ore 14.
4. Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di occupazione del posteggio, fissato nel secondo comma del presente articolo, e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 7 della presente normativa non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i trenta minuti successivi agli orari fissati dal secondo comma del presente articolo.
5. In occasione del mercato straordinario le operazioni di vendita potranno iniziare dalle ore 9.00 e dovranno cessare alle ore 20.00. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avvenire a partire dalle ore 7.30 ed improrogabilmente entro le ore 9.00.

ART. 14. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. I mercati settimanali del Centro Storico, di Osimo Stazione e quello giornaliero del Mercato Coperto, nonché il mercato straordinario di Natale sono gestiti direttamente dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli uffici comunali preposti alla gestione del mercato hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.

ART. 15 NORME PER I PRODUTTORI AGRICOLI

1. Per l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

si applicano le stesse modalità e le stesse condizioni previste per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per la verifica dell'anzianità di attività si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività eseguita ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
3. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli debbono comprovare, annualmente e con idonea attestazione, la permanenza dei requisiti di produttore agricolo.
4. Su richiesta del produttore e considerata la stagionalità della produzione agricola, la concessione decennale dei posteggi potrà avere una valenza temporale:
 - a) annuale;
 - b) limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 16.

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Al comune di Osimo possono essere presentate le domande di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante da parte:
 - a) di residenti nel comune;
 - b) di società con sede legale nel comune.

2. Nella domanda, redatta in carta legale, il richiedente - pena l'esclusione - deve dichiarare:
 - a) i dati anagrafici, il codice fiscale e, in caso di società, la ragione sociale;
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
 - c) il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività di vendita in forma itinerante;
 - d) di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate da altri comuni della regione Marche.

1. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione saranno notificati all'interessato

entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di richiesta di autorizzazione.

ART. 17.
AREE INTERDETTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN
FORMA ITINERANTE

1. E' vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune di Osimo all'interno della zona delimitata dalle seguenti vie, comprese le vie stesse:
 - Via Fonte Magna
 - Via Costa Borgo
 - Via Cialdini
 - Via Sentinella del Musone
 - Via San Bartolomeo
 - Via L. Baleani
 - Via Cinque Torri

ART. 18.
ORARI DI VENDITA

1. L'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta:
 - a) dalle 8.30 alle 18.30 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
 - b) dalle 8.30 alle 19.30 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

ART. 19.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Conformemente al disposto dell'art. 34, terzo comma, della L.R. 26/99, l'operatore commerciale su aree pubbliche autorizzato a svolgere l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso spazio per un periodo massimo di sessanta minuti e, successivamente, spostarsi ad almeno 500 metri.
2. Le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63 che svolgono la loro attività in forma itinerante.

**AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ART. 20.

**AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quarto comma, della L.R. 26/99, in occasione di eventi particolari il comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, valide esclusivamente per il periodo temporale di tali eventi e per i posteggi che saranno appositamente previsti.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 21.

**SOSTITUZIONE DEL TITOLARE NELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'**

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di vendita su aree pubbliche può farsi sostituire, nella propria attività, da un familiare coadiuvante o da un dipendente. Espressa delega, in tal senso, dovrà risultare nell'atto autorizzatorio.
2. Il sostituto del titolare, espressamente delegato, oltre all'attività di vendita potrà partecipare anche all'assegnazione temporanea dei posteggi sia nel mercato che nelle fiere.

ART. 22.

CARATTERISTICHE OPERATIVE DEI POSTEGGI

1. L'attività di esposizione e di vendita delle merci può essere esclusivamente esercitata all'interno dell'area dei posteggi in concessione. Lo stazionamento degli autoveicoli nell'area di posteggio è ammesso solamente se preventivamente autorizzato dagli uffici comunali competenti e purchè risulti espressamente nell'atto di concessione.
2. Le merci poste in vendita devono essere esposte su banchi aventi un'altezza

minima dal suolo non inferiore a cm. 100. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente per i seguenti prodotti: terraglie, piante e fiori, ferramenta, generi di arredamento, materiali e attrezzature per l'agricoltura.

3. L'eventuale tendone a copertura del banco e/o dell'area di posteggio deve avere un'altezza minima dal suolo m. 2 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio in concessione.
4. E' posto il divieto assoluto al congiungimento di banchi e/o attrezzature di vendita tra concessionari di posteggi contigui.

ART. 23.

MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. L'operatore dovrà esibire ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo l'autorizzazione amministrativa ed il relativo atto di concessione del posteggio.
2. A tutti gli operatori del mercato è inoltre fatto divieto di:
 - Ostacolare, creando ingombro con qualsiasi oggetto o merce, la libera circolazione pedonale, nonché quella veicolare limitata ai soli casi previsti dall'art. 14 della presente normativa, lungo i corridoi e le corsie appositamente previsti all'interno del mercato;
 - Disturbare con grida e schiamazzi e compiere qualsiasi altro gesto o azione che possa nuocere al buon ordine ed al corretto svolgimento del mercato; è vietato, in particolare l'uso di altoparlanti ed amplificatori, ad eccezione dei venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, purchè con volume alquanto moderato e tale da non arrecare disturbo evidente a terzi;
 - Esercitare forme di vendita a scatola chiusa o pubblico incanto, nonché esercitare la particolare attività di battitore;
 - Accollare al compratore, a titolo di rivalsa o sotto qualsiasi altra forma, i diritti di posteggio, di peso e di misura;
 - Accendere fuochi, sia al coperto che all'aperto, nelle adiacenze dei banchi;
 - Ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
 - Maltrattare o uccidere animali di bassa corte in presenza di pubblico;
 - Danneggiare le attrezzature del mercato messe a disposizione dal Comune; eventuali danni dovranno essere risarciti dal responsabile, in ogni caso e per

intero;

- Collocare i sacchi per il contenimento dei rifiuti in posti diversi da quelli appositamente previsti;

- Gettare a terra scarti di derrate ed ogni altro rifiuto solido o liquido;

- Utilizzare generatori di energia elettrica funzionanti a motore a scoppio.

3. Gli operatori del mercato, inoltre:

- Hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;

- Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori commerciali e del personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;

- Non possono in alcun caso rifiutare la vendita delle merci esposte;

- Devono adempiere secondo le vigenti disposizioni di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;

- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei propri collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle relative attrezzature;

- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dal personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;

- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche.

ART. 24

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Nei giorni di svolgimento dei mercati settimanali (giovedì Centro Storico e sabato Osimo Stazione)) è vietata la sosta, dalle ore 7.00 alle ore 13.30 in

- Via Antica Rocca, Piazza del Comune, Piazza Rosselli, Piazza Gallo, Piazza Leopardi, Piazza Dante, Via Matteotti, Largo Trieste
- Via Silvio Pellico.

2. Nei giorni del Mercato straordinario Natalizio è vietata la sosta, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in:

- Via Antica Rocca, Piazza del Comune, Piazza Gallo, Piazza Leopardi, Piazza Dante.

3. In occasione degli stessi mercati, il traffico viene canalizzato nelle vie laterali, come da apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 25

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. In caso di ristrutturazione o spostamento dell'intero mercato o comunque di un numero di posteggi superiore al 40% dei posteggi del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a tutti gli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità :
 - a) anzianità di presenza
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento parziale del mercato e comunque di un numero di posteggi fino al 40% dei posteggi del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi riguarderà esclusivamente gli operatori già titolari di concessione per il posteggio ristrutturato o spostato con le seguenti modalità:
 - d) anzianità di presenza
 - e) anzianità di iscrizione al registro impresedimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie , alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

ART. 26

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I titolari di autorizzazione al commercio di prodotti del settore alimentari e i produttori agricoli, nell'esercizio della propria attività su aree pubbliche, devono attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

CAPO II - FIERE

Art. 27

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DELLE FIERE

In occasione della festa del patrono, è confermata l'istituzione della Fiera denominata "Fiera di San Giuseppe da Copertino".

1. caratteristiche dimensionali e tipologiche della Fiera di San Giuseppe da Copertino
 - a) area della fiera: Via Lionetta, Via A. Rocca, Piazza Rosselli, Piazza del Comune, Piazza Boccolino, Piazza del Comune lato Caffè Centrale, Piazza Gallo, Piazza Marconi, Piazza Leopardi, Piazza Dante, Piazza Giovanni XXIII;
 - b) giornate di fiera: 16/17/18 settembre
 - c) gruppi merceologici: tutti
 - d) cadenza della fiera: annuale
 - e) consistenza complessiva dei posteggi: n. 106 di cui:
 - n. 20 riservati ad artigiani e mesterianti di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. da sistemare esclusivamente in Piazza Boccolino
 - n. 10 riservati ad allevatori e/o titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per la vendita di animali da sistemare esclusivamente in Piazza Giovanni XXIII

L'articolazione strutturale della fiera di cui è riportata nella allegata planimetria e). La planimetria che individua la localizzazione, la superficie, il numero progressivo di ogni posteggio, è parte integrante della presente normativa ed è costantemente aggiornata a cura del competente ufficio.

Le modifiche permanenti relative :

- a) all'individuazione dell'area di fiera;
- b) alle giornate di svolgimento della fiera;
- c) alla consistenza dei posteggi;
- d) così come individuate nell'art. 1 potranno essere effettuate previa delibera del consiglio comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 28

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Conformemente al disposto dell'art. 28, sesto comma, del d.lgs. 114/98 possono partecipare alla fiera di San Giuseppe i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciate sia da comuni compresi nella regione Marche sia da comuni di altre regioni italiane.

2. I posteggi della Fiera di San Giuseppe, così come determinati dall'art. 27, della presente

normativa saranno assegnati annualmente.

3. La concessione è limitata ai soli giorni di fiera.

Art. 29

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ANNUALE DEL POSTEGGIO

1. La domanda per il rilascio della concessione annuale di posteggio nella fiera di San Giuseppe deve essere trasmessa al Comune di Osimo entro il 60° giorno antecedente la data della Fiera. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Osimo.

2. La domanda per il rilascio della concessione annuale di posteggio, pena l'esclusione, dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente (nel caso di società, anche la ragione sociale)
- b) gli estremi dell'atto autorizzatorio, compresa l'indicazione dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione
- c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici oggetto dell'attività
- d) l'indicazione del prevedibile spazio necessario per svolgere l'attività e la presenza, nell'area del posteggio, del relativo automezzo
- e) la dichiarazione che il richiedente, qualora in possesso di più autorizzazioni, non ha inoltrato domande di concessione per la stessa fiera
- f) la dichiarazione del numero di presenze effettive nella fiera di San Giuseppe
- g) l'attestazione, da parte del registro delle imprese, in cui risulti l'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

3. La graduatoria per l'assegnazione annuale dei posteggi è affissa all'Albo Pretorio comunale almeno 20 (venti) giorni prima della data della Fiera. L'assegnazione annuale del posteggio o l'eventuale diniego sarà comunicata al richiedente entro la stessa data.

Art. 30

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI E LORO ASSEGNAZIONE

1. Per l'assegnazione dei posteggi si procederà alla formazione di una graduatoria sviluppata sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella Fiera di San Giuseppe
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche
- c) istanza presentata da imprenditrice donna
- d) certificato di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Conformemente al disposto dell'art. 27, dodicesimo comma, della L.R. 26/99, il maggior numero di presenze effettive è attestato dal competente ufficio comunale preposto alla gestione della Fiera di San Giuseppe. Le presenze effettive sono riferite

all'autorizzazione amministrativa oggetto di richiesta di concessione di posteggio.

3. In presenza di pari priorità, la concessione di posteggio sarà rilasciata al richiedente di maggiore età anagrafica.

4. L'assegnazione del posteggio avverrà a scelta degli operatori, opportunamente convocati, secondo l'ordine della graduatoria redatta come indicato nei precedenti articoli. Coloro che interverranno nel corso della riunione e siano già stati chiamati secondo l'ordine della graduatoria potranno scegliere tra i posteggi rimasti disponibili alla fine della riunione stessa. E' fatta salva, tuttavia, la possibilità di delegare altra persona a presenziare alla riunione e ad effettuare la scelta del posteggio. Tale delega dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e recapitato, anche tramite fax, all'ufficio competente entro il giorno antecedente la data di convocazione della riunione.

5. I posteggi non concessionati saranno assegnati all'inizio della Fiera di San Giuseppe, sulla base di quanto prescritto nell'art. 32 della presente normativa.

6. La non ottemperanza a tutto quanto sopra stabilito, comporterà l'automatica decadenza dal diritto di assegnazione del posteggio, salvo il diritto di partecipazione in qualità di spuntista nel caso risultassero posteggi liberi.

Art. 31

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON CONCESSIONATI O NON OCCUPATI

1. I posteggi non concessionati o non occupati entro le ore 9.00 del giorno di inizio della Fiera di San Giuseppe possono essere assegnati, nell'ordine:

- a) agli operatori che, presentata la richiesta di partecipazione alla fiera, l'hanno avuta accolta e non si sono presentati alla riunione per la scelta del posteggio;
- b) agli operatori che, pur presentando la richiesta di partecipazione alla fiera con le modalità di cui all'art. 30 della presente normativa, l'hanno vista accolta ma non hanno ottenuto la concessione per mancanza di posteggi disponibili;
- c) agli operatori presenti in fiera che non hanno inoltrato la richiesta di partecipazione di cui all'art. 30 della presente normativa.

2. All'assegnazione dei posteggi non concessionati o non occupati provvederà il personale comunale addetto al servizio sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera
- b) maggior numero di presenze per spunta
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente al commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. Il titolare di concessione che rinuncia al posteggio non può partecipare alla spunta.

4. Non è consentito alcun miglioramento di posteggio e non può essere ceduto a terzi a nessun titolo.

Art. 32

REGISTRI DELLE PRESENZE

1. La presenza è assegnata esclusivamente a chi parteciperà a tutti i tre giorni di fiera, ad eccezione degli allevatori e/o commercianti di animali che sono presenti esclusivamente il giorno 18 settembre.

Sono pertanto esclusi dall'attribuzione della presenza gli operatori che si assentino dalla fiera prima della sua conclusione.

2. Sono istituiti:

a) il registro delle presenze effettive alla fiera

b) il registro delle presenze di spunta alla fiera.

3. Nel registro delle presenze di spunta è riportato l'operatore presente all'orario di apertura della Fiera di San Giuseppe, salvo quanto previsto al comma 13 dell'art. 28 della L.R. 26/99.

4. La registrazione delle presenze verrà effettuata dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e dalle ore 18.30 alle 19.00 di ogni giorno di fiera richiedendo la sottoscrizione negli appositi registri, agli operatori.

5. Negli appositi registri verranno riportati i seguenti dati identificativi:

a) nome e cognome dell'operatore (ragione sociale se società)

b) tipo ed estremi dell'autorizzazione amministrativa

c) sottoscrizione del titolare dell'autorizzazione.

Art. 33

ORARIO DELLA FIERA

1. La fiera di San Giuseppe, per i tre giorni (16/17/18 settembre), avrà il seguente orario: 9.00/24.00.

2. Il giorno 18 settembre, giorno di presenza degli operatori commerciali e/o allevatori di animali, gli stessi osserveranno l'orario 9.00/20.00.

3. I titolari delle concessioni dei posteggi della Fiera di San Giuseppe devono occupare il proprio posteggio improrogabilmente entro le ore 9.00 del 16 settembre.

4. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio a partire dalle ore 7.30.

5. Il posteggio andrà lasciato completamente libero entro le ore 6.00 del 19/9.

6. Il titolare di concessione che giunga dopo l'orario di inizio fiera fissato nel primo comma del presente articolo e che trovi il proprio posteggio assegnato secondo quanto previsto dall'art.6 della presente normativa, non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i trenta minuti successivi agli orari fissati dal primo comma del presente articolo.

Art.34

FUNZIONAMENTO DELLA FIERA

1. La fiera di San Giuseppe è gestita direttamente dal Comune che assicura l'espletamento

- delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di fiera.
2. Gli uffici comunali preposti alla gestione della fiera hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di fiera.
 3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.

Art. 35

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Nei giorni di fiera (16/17/18 settembre) è vietata la sosta in:
 - o Via Antica Rocca, Piazza del Comune, piazza Gallo, Piazza Leopardi, Piazza Dante.
2. Negli stessi giorni, il traffico viene canalizzato nelle vie laterali, come da apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 36

NORME IGIENICO SANITARIE

1. I titolari di autorizzazione al commercio di prodotti del settore alimentare, nell'esercizio della propria attività su aree pubbliche, devono attenersi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

Art. 37


SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di infrazioni al presente regolamento sono quelle previste dalla vigente legislazione.

Art. 38

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme del D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e la L.R. 4/10/1999, n. 26.




VIA ANTICA ROCCA SCALA (ND)1:200
 (ND) = NUOVA DISPOSIZIONE

- TC
- an
- ge
- di
- tal
- fan
- cor
- ter
- tec
- cus
- loc
- loc
- tes
- san
- Co
- nu
- tue
- terr
- ica
- mer
- lal
- Ros
- del
- Boo
- Gag
- Mar
- Leo
- Duo
- tre
- me


VIA LIONETTA (ND) SCALA 1:300
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE




PLAZA DEL COMUNE




PIAZZA ROSSELLI




Piazza Boccalino (N.D.) scala 1:200
(N.D.)=Nuova disposizione




PIAZZA del COMUNE (ND) SCALA 1:200
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE







PIAZZA MARCONI (TEATRO) SC. 1:200




Piazza Leopardi (ND) scala 1:200
(ND) = Nuova Disposizione




PIAZZA DANTE (ND) scala 1:200
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE










Largo Trieste scala 1:200

Via Fonte Magna






PIAZZA GIOVANNI XXIII



PLANIMETRIA DEI NEGOZI
AL MERCATO COFERTO


ALL. B) MERCATO COFERTO



MERATO OSIMO STAZIONE

AL. e).


VIA SILVIO PELLICO (OSIMO STAZIONE)




ALL. D) HERATO NATALIZIO

VIA ANTICA ROCCA SCALA (ND) 1:200





(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE







NATALE



PIZZA del COMUNE (ND) SCALA 1:200
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE



PIAZZA BOCCOLINO



NATALE

NATALE

Antica Chiesa
San Francesco

MAZZINI LIMA M. SILEPANO

21


20


19

18

PIAZZA GALLO

C. M. NAZZINI









NATALE

PIAZZA LEOPARDI



SO MAZZINI





PIAZZA LEOPARDI




PIAZZA LEOPARDI




VIA MATTEOTTI




MAZZINI





SAN GIUSEPPE

VIA LIONETTA (ND) SCALA 1:300
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE




VIA JAFFA


VIA FILIPPO

A ANTICA ROCCA SCALA (ND) 1:200
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE

SAN GIUSEPPE




SAN GIUSEPPE




Piazza Boccolino (N.D.) scala 1:200
(N.D.)=Nuova disposizione

SAN GIUSEPPE



PIAZZA del COMUNE (ND) SCALA 1:200
(ND) = NUOVA DISPOSIZIONE


SAN GIUSEPPE



Piazza Gallo (N.D.) scala 1:200
(N.D.) = Nuova disposizione

SAN GIUSEPPE


NC11



1:200

SAN GIUSEPPE

PIAZZA MARCONI (TEATRO) SC. 1:200



SAN GIUSEPPE

via Leopardi (ND) scala 1:200
(ND) = Nuova Disposizione



SAN GIUSEPPE

PIAZZA GIOVANNI XXIII

